

CASO:

Ampliamento del 15% del volume esistente ai sensi del comma 1, dell'art. 6 della l.r.14/2019 (Veneto 2050) su appartamento posto all'ultimo piano di condominio.

L'ampliamento consiste in un modesto ampliamento del solo locale soggiorno (quindi una porzione di una singola stanza esistente).

La legge regionale, al comma 1 dell'art. 6 in argomento, pone due condizioni ai fini dell'ottenimento del bonus volumetrico:

a) che le caratteristiche costruttive siano tali da garantire la prestazione energetica, relativamente ai soli locali soggetti alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", almeno in classe A1 della parte ampliata;

b) che vengano utilizzate tecnologie che prevedono l'uso di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Per quanto riguarda la lettera a) è sufficiente allegare una certificazione energetica preventiva.

Per quanto invece riguarda la lettera b), il tecnico ha allegato una dichiarazione fatta da un perito secondo cui il progetto in questione non rientra nei casi dell'allegato 3 del d. lgs 28/11, il quale si riferisce espressamente a "Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti".

Pertanto, secondo il perito, non si ritiene di dover ottemperare né verificare la condizione di cui al punto b) in quanto nel caso specifico trattasi di un modesto ampliamento del locale soggiorno e non di un *nuovo edificio o di edificio sottoposto a ristrutturazione pesante* come previsto dall'allegato 3 citato (non risultano peraltro già presenti sull'unità immobiliare impianti da fonti di energia rinnovabile).

Il commentario della legge regionale 14/2019, alla pagina 179, a proposito dell'applicazione del comma 1, lettera b) dell'art. 6, riporta:

In relazione alla lettera b), per converso, è utile precisare che la condizione posta dalla norma è il mero utilizzo delle fonti rinnovabili: per giovare dunque dell'ampliamento di cui al primo comma non sarà necessario, di per sé, produrre una soglia minima di energia mediante l'uso di rinnovabili (il che si deduce a contrario dalla circostanza che il raggiungimento della soglia dei 3 kW consente, per converso, di giovare di un ulteriore premio volumetrico ai sensi del successivo comma 3). Ciò non toglie che il raggiungimento di specifiche soglie di produzione (rectius, di copertura dei consumi mediante utilizzo di fonti rinnovabili) potrebbe essere reso necessario proprio dal rispetto del d.lgs. n. 28/2011 richiamato dalla norma in commento, ove applicabile allo specifico intervento.

L'ampliamento concesso dalla nuova legge, insomma, non viene più riconosciuto senza vincoli "di sostenibilità" energetica ma diviene una condizione necessaria per potersi giovare anche solo in misura minima del bonus di ampliamento.

È davvero un cambio di paradigma, rispetto al passato: questa "condizionalità necessaria", infatti, finisce per garantire che ogni intervento ammesso dalla legge – che di per sé comporta un aumento del carico antropico sul territorio – debba misurarsi con l'efficientamento energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili, temi che nell'applicazione della nuova legge non saranno quindi più lasciati all'iniziativa del privato, per quanto modesto possa essere l'impatto di quest'ultima.

QUESITO:

L'ampliamento del 15% del volume o della superficie, riconosciuti dall'art. 6, comma 1 della l.r. 14/2019 (Veneto 2050), ai sensi della lettera b) del medesimo comma, è in ogni caso vincolato all'utilizzo di tecnologie che prevedono l'uso di fonti energetiche rinnovabili, a prescindere che l'intervento rientri o meno nei casi previsti dall'allegato 3 del d.lgs 28/2011 (nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)?

RISPOSTA:

Dalla lettura del commentario, sembra di capire che il bonus non possa in nessun caso essere concesso senza che vi sia una produzione almeno minima di energia da fonti rinnovabili. Su quale deva essere "il minimo" non si dice nulla.